

Pubblicato in: **Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 3 novembre 2010

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti

ART.1: DETERMINA CHI SONO I SOGGETTI ASSICURATI E I SOGGETTI OBBLIGATI.

ART.2: DETERMINA IN MODO INEQUIVOCABILE CHE I SOGGETTI ASSICURATI SONO TENUTI AL PAGAMENTO ASSICURATIVO ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DEI SOGGETTI OBBLIGATI. E' CHIARO CHE TALE PREMIO VIENE PAGATO TRAMITE IL TESSERAMENTO OBBLIGATORIO CON GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, LE FEDERAZIONI NAZIONALI E LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE .

TRAMITE IL TESSERAMENTO INOLTRE **IL CORRISPETTIVO PERVENUTO DAL SOCIO / UTENTE TESSERATO** PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI A CARATTERE NON COMMERCIALE PRESSO LE ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI PREVISTI (STATUTO, MODELLO EAS, AFFILIAZIONE A UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA O FEDERAZIONE NAZIONALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI AL CONI ECC.) E' CONSIDERATO "CORRISPETTIVO DECOMERCIALIZZATO" , QUINDI NON IMPONIBILE DELL'IVA. AL CONTRARIO, IL CORRISPETTIVO PERVENUTO DAL **SOCIO / UTENTE NON TESSERATO**, SARA' INDIVIDUATO A TUTTI GLI EFFETTI COME CORRISPETTIVO COMMERCIALE SOTTOPOSTO ALLE IMPOSTE DI LEGGE PREVISTE.